

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3183

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 settembre 1988 (Stampato n. 1081)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**COVELLO, TAGLIAMONTE, GIACOVAZZO, DI LEMBO, LOMBARDI,
COLOMBO, MANZINI, CARTA, CONDORELLI, LEONARDI, BOSCO,
GUZZETTI, GOLFARI, COCO, MELOTTO, PINTO, VITALONE,
FONTANA ALESSANDRO, MEZZAPESA, BUSSETTI**

Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva
per gli studenti universitari

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 settembre 1988*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fermi restando i limiti massimi di età previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.